

# STUDIO LEGALE AVV. NINO PARISI

Patrocinante in Cassazione

Tel 090/719857 – fax 1782205057- Via del Vespro, 100 - 98122 MESSINA - Cell. 333/2658506

C.F. PRS NNN 55M25 F158C P.iva 00533910832 - Indirizzo e-mail: [parisiavv@virgilio.it](mailto:parisiavv@virgilio.it) pec [parisiavv@pec.giuffre.it](mailto:parisiavv@pec.giuffre.it)

## ECC.MO CONSIGLIO DI STATO - ROMA

### APPELLO CAUTELARE

nell'interesse del **Sig. Novarese Paolo**, nato a Messina il 17.7.1985, C.F. NVRPLA85L17F158N, elettivamente domiciliato in Messina, via del Vespro n. 100, presso lo studio dell'avv. **Antonino Parisi** (c.f. PRS NNN 55M25 F158C, con indirizzo pec: [parisiavv@pec.giuffre.it](mailto:parisiavv@pec.giuffre.it), n. telefax: 090 6416226) che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata in calce al presente atto,

- *appellante*

### CONTRO

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, C.F. 80185250588,

**Ministero dell'Universita' e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, C.F. 96446770586,

**Ufficio Scolastico Regionale Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, C.F. 80018500829,

**Ufficio Scolastico Regionale Campania**, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, C.F. 80033300635,

- *resistenti*

### E NEI CONFRONTI DI

**Faraone Ilaria**, nata il 23/06/1985 in Messina, C.F. FRNLRI85H63F158E, Via Consolare Pompea N. 33 - Scala: B - Frazione: Paradiso, Comune Messina,

- *controinteressato*

### PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

previa sospensione, dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, Sezione Terza Bis, n. 7967/22 del 27.12.22, non notificata, resa nel giudizio RG n. 7621/22, avente

ad oggetto l'annullamento, previa sospensione degli effetti ovvero adozione di ogni più opportuna misura cautelare,

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla Classe di Concorso A011- DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO di cui al decreto prot. n. 6637 del 5.5.2022 dell'U.S.R. la Campania, Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente (**doc. all.**);

- dell'esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta da parte ricorrente in data 4.4.2022 nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante (**doc. all.**);

- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti n. 7, 14, 19, 35, 37, 38, 39, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

- del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al **quesito n. 35** del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale

n. 23 del 05.01.2022;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del D.D.G. del 29.8.2022 di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

### **PREMESSO IN FATTO**

#### **A. SUL BANDO DI CONCORSO.**

Con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020 (**doc. all.**), veniva bandito il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il detto decreto, successivamente, veniva modificato ed integrato con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, n. 649 del 3.06.2020 (**doc. all.**), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9/06/2020, e con D.D. del Ministero dell'Istruzione, n. 23 del 5/1/2022 (**doc. all.**) recante, appunto, disposizioni modificative al decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, n. 499 del 21 aprile 2020.

In particolare, il D.D. n. 449 citato bandiva, su base regionale, un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti

autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sempre il medesimo D.D., all'art. 7, prevedeva che, qualora, sulla base del numero delle domande di partecipazione, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati fosse superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250, l'amministrazione potesse avvalersi della facoltà di procedere all'espletamento di una prova di preselezione *computer-based*. Tale prova, comune alle diverse procedure concorsuali, era volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

I candidati ammessi a ciascuna sessione avevano a disposizione una postazione informatica, da utilizzare per lo svolgimento della prova.

La prova, sempre a detta del D.D. e ss.mm.ii., distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolgeva nella regione per la quale il candidato aveva presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, ed era costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui (teoricamente!) una sola corretta.

**La prova sarebbe stata valutata al massimo 100 punti e sarebbe stata superata da coloro che avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti** (cfr. art. 3, comma 5, D.D. n. 23 del 5.1.2022).

Il mancato superamento della prova preselettiva avrebbe comportato, ovviamente, l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

Quanto alla predisposizione delle prove, l'art. 13 del bando prevedeva che *“Le tracce delle prove scritte sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione nazionale di esperti nominata con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo e dell'art. 5 del Decreto Ministeriale, che provvede altresì, almeno sette giorni prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione delle relative*

*griglie di valutazione, comuni a livello nazionale per ciascuna procedura. La Commissione nazionale di esperti valida, altresì, i quesiti della eventuale prova preselettiva”.*

In particolare, la prova cui ha partecipato il ricorrente prevedeva, come detto, 50 quesiti (classe di concorso secondo l'allegato A-11, discipline letterarie e latino). Ciascun quesito consisteva in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è (*rectius*: avrebbe dovuto essere) esatta; l'ordine dei 50 quesiti era somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

**A ciascuna risposta corretta andavano assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data.**

La prova era valutata al massimo 100 punti ed era superata da coloro che avrebbero conseguito il punteggio minimo di 70 punti.

Quindi, con il punteggio minimo di 70/100 si accedeva alla prova orale.

Il punteggio veniva comunicato il giorno stesso della prova – trattandosi di procedura informatizzata, come detto – prima di lasciare l'aula sede di esame.

**B. SULLA POSIZIONE SPECIFICA DI PARTE RICORRENTE.**

Parte ricorrente prendeva parte alla procedura relativa alla classe di concorso A011, discipline letterarie e latino.

In particolare, entro i termini di cui al bando, presentava il previsto modulo di domanda di partecipazione al Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Numero protocollo: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0732901.29-07-2020 – **Doc. all.**), Ufficio Regionale Sicilia.

La prova scritta si teneva in data 4.4.2022, nella sede d'esame di Palermo, mediante somministrazione di 50 quesiti secondo le modalità sopra descritte.

Al termine della prova, veniva immediatamente consegnato al ricorrente l'esito della stessa.

Aveva, in tal modo, il Novarese, modo di constatare di aver **ottenuto valutazione pari a 68 punti, ovvero soltanto due (corrispondenti, invero, ad**

**una sola risposta esatta in più) al di sotto della soglia di sbarramento di 70 punti.**

Esaminata la griglia delle risposte esatte elaborata dal Ministero, il ricorrente non poteva non notare una congerie di incongruenze che – effettuate dallo stesso le opportune verifiche – avevano purtroppo condotto ad una erronea ed ingiusta esclusione dalla prova orale.

In ragione di ciò, inoltrava a mezzo PEC, già in data 20.4.2022 (**doc. all.**), apposita “segnalazione quesiti errati e richiesta ricalcolo punteggio per la prova scritta del concorso ordinario cdc A011”, la quale restava purtroppo priva di riscontro alcuno.

Successivamente, peraltro, il Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con nota prot. n. 6637 del 5.5.2022, pubblicava l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A011- DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO (**doc. all.**) con l’esatta indicazione della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della prova.

Va da sé che **il ricorrente non era purtroppo presente all’interno dell’elenco.**

Conseguentemente, il Novarese era costretto, senza indugio, a rivolgersi ad uno studio legale, al fine di veder tutelato il suo buon diritto ad accedere alla prova orale.

Egli, invero, confrontando il proprio elaborato con la griglia delle risposte esatte (cfr. documentazione in allegato), ha appreso che, con riferimento ad alcuni quesiti, erano state considerate errate delle risposte in realtà corrette e con riguardo ad altri le risposte indicate dal Ministero erano in realtà, come si dimostrerà nel prosieguo, del tutto fuorvianti o inesatte.

In ragione di quanto argomentato, il Novarese adiva il T.A.R. Lazio - Roma con ricorso incardinato con RG n. 7621/22 dinanzi la Sezione Terza Bis, la cui discussione veniva fissata per il 12.7.2022.

Alla predetta udienza, il Collegio, ritenuto opportuno richiedere all’amministrazione di fornire dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla

parte ricorrente, concedeva all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Rinviava, pertanto, alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022 per il prosieguo.

**Detti chiarimenti venivano depositati ampiamente dopo il decorso del termine di 60 giorni e difendevano tautologicamente l'operato della P.A.**

Nelle more, in data 29.8.2022, veniva pubblicato il D.D.G. del 29.8.2022 di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia, **graduatorie nelle quali, va da sé, non è inserito il ricorrente.**

In ragione di ciò venivano ritualmente notificati “motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 7621/2022 – Sez. III bis” del 21.10.22, con i quali il ricorrente impugnava espressamente anche il predetto D.D.G. del 29.8.2022 di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia in quanto gravemente illegittimo, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.

Successivamente, chiamata la causa alla camera di consiglio del 20.12.22, il TAR con Ordinanza n. 7967/22 non accoglieva la domanda cautelare, rilevando *“l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati”* ed aggiungendo apoditticamente e senza in alcun modo motivare che *“la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta”*.

L'Ordinanza appellata è errata e va riformata per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**A. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 7, 14, 19, 35, 37, 38, 39, E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. *ERRORES IN IUDICANDO*.**

Con il primo motivo di ricorso, il Novarese censurava la formulazione dei quesiti in epigrafe specificati e l'attribuzione del relativo punteggio.

Come detto, la prova cui ha partecipato il ricorrente prevedeva la somministrazione di 50 quesiti (classe di concorso secondo l'allegato A-11, discipline letterarie e latino).

Ciascun quesito consisteva in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è (*rectius*: avrebbe dovuto essere) esatta; l'ordine dei 50 quesiti era somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

A ciascuna risposta corretta andavano assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data.

La prova era valutata al massimo 100 punti ed era superata da coloro che avrebbero conseguito il punteggio minimo di 70 punti.

Quindi, con il punteggio minimo di 70/100 si accedeva alla prova orale.

**Il ricorrente ha ottenuto nella prova scritta il punteggio totale di 68, a soli due punti (ovvero una sola domanda) dalla soglia di sbarramento.**

Orbene, per costante insegnamento del G.A., affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta **“certezza ed univocità della soluzione”** (*ex plurimis*, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Nella redazione dei quesiti, pertanto, le Commissioni si devono attenere a delle tecniche e degli



standard riconosciuti ed inconfutabili.

Ove il questionario delle risposte sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. *ex plurimis* TAR Lazio sent. 5986/2008).

E' utile rammentare che, per costante giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti.

Pertanto, l'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.

**Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute.**

Come si ricava dalla lista delle domande assegnate in sede di prova scritta a parte ricorrente le domande nn. 7, 14, 19, 35, 37, 38, 39, risultano invariabilmente errate e/o fuorvianti.

Ciò nonostante il giudice di prime cure ha ritenuto esente dai vizi dedotti l'operato dell'amministrazione resistente e, quindi, non meritevoli di un favorevole apprezzamento – quantomeno in sede cautelare – le censure dedotte, posto che *“al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare”*.

Tale *modus argumentandi* non è condivisibile.

La discrezionalità tecnica ricorre quando la valutazione di fatti o circostanze necessiti del ricorso a cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico e ciò, come risulta evidente da quanto sopra esposto, non è messo in discussione o contestato dal ricorrente.

L'Ordinanza appellata sul punto non risulta pertinente.

Ciò che rileva nel caso di specie è, come detto e come meglio si dirà appresso, l'erroneità della formulazione e l'erroneità della soluzione proposta come corretta.

D'altra parte, **l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in altro procedimento del tutto analogo ed anzi sovrapponibile per il quesito afferente la Tebaide di Stazio** (N. 26/23 REG.PROV.CAU. - N. 09526/2022 REG.RIC., **doc. all.**), incardinato parimenti avverso ordinanza cautelare di rigetto della Sezione Terza Bis, **ha ritenuto meritevole di tutela cautelare le censure proposte dal ricorrente in relazione all'equivocità delle risposte previste, disponendo l'ammissione con riserva alle prove successive.**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**A. 1) ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE ED ERRONEITÀ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA COME CORRETTA DAL MINISTERO AL QUESITO 35 – POSSIBILI DUE RISPOSTE CORRETTE E NON SOLO QUELLA INDICATA DAL MINISTERO.**

Come si evince dal questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, alla domanda n. 35 il Novarese aveva fornito quale risposta **“a Nella Tebaide di Stazio”**, mentre il MI indica come risposta corretta **“NEL BELLUM CIVILE DI LUCANO”**.

Orbene, **la domanda n. 35 non presenta una univoca possibilità di risposta e, a ben vedere, l'opzione “a”, scelta dal ricorrente, è del tutto corretta.**

Vediamo perché.

➤ Quanto alla **DOMANDA N. 35**, il testo è il seguente:

*In quale opera troviamo la figura della maga Eritto, poi ripresa da Dante nel IX canto dell'Inferno?*

a	Nel <i>Bellum Poenicum</i> di Nevio	
*b	Nel <i>Bellum civile</i> di Lucano	

c	Nella <i>Tebaide</i> di Stazio	
d	Nell' <i>Eneide</i> di Virgilio	

Il **MI** indica come risposta corretta “**NEL BELLUM CIVILE DI LUCANO**”.

Il ricorrente ha indicato “**NELLA TEBaide DI STAZIO**”.

Si segnala che **il quesito non prevede univocità di risposta** (si rimanda all’art. 97 della Costituzione).

La domanda, così posta, pone l’accento su dove troviamo la famosa maga tessala Eritto, tra le opere su citate. Tale figura è sì presente nel *Bellum civile* di Lucano **ma anche nella Tebaide di Stazio** in cui leggiamo:

seu te furiata sacerdos

Thessalis arcano iubet emigrare sepulcro

(Theb. II -21-22).

I suddetti versi sono citati da M. Palma nel saggio *Poetica della reticenza <<la dottrina che s'asconde>>* (If IX, 61-105), pubblicato sulla rivista Tenzione per mettere in evidenza il fatto che nel canto dantesco "non mancano riferimenti" alla maga tessala staziana. E ancora: "Ritroviamo insomma anche nella Tebaide la stessa sequenza dantesca: rituali necromantici delle maghe tessale [...].

Sempre nella Tebaide leggiamo:

An, rapido iubeat si Thessala cantu, /

Ibitis et Scythicis quotiens medicata uenenis

(Theb. 4, vv. 504-505).

In quest’ultimo brano riportato, Tiresia chiede alle divinità infernali perché obbediscano agli incantamenti di una maga tessala, ossia Eritto. Stazio recupera così la memoria di Eritto, paragonando i desideri di Creonte ai gesti della maga tessala. Anche nella Gerusalemme Liberata, Torquato Tasso utilizza l’espressione “tessala maga” per riferirsi ad Eritto: “Tessala maga con la bocca immonda” (libro XVII, v. 32).

Inoltre, Stazio, in Theb. 4, vv. 406-499, si fa “apertamente epigono di Lucano”, richiamando contrastivamente il modello e sottolineando la totale anticulturalità della divinazione di Eritto (cfr., R. M. DANESE, *L’anticosmo di Eritto e il capovolgimento dell’Inferno virgiliano*, Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1992, p. 202, nota 13).

Si rimanda anche al saggio di S. BRIGUGLIO, *Rex genitor*: Creonte, Edipo e la tragedia del potere nella Tebaide di Stazio, in Dictynna 15, 2018.

La ricostruzione qui proposta è asseverata anche dalla **“perizia linguistica” sottoscritta dal Prof. Massimo Arcangeli ed allegata al fascicolo** telematico del ricorrente: **“la maga tessalica... è presente anche nella Thebais di Stazio, cristianizzato da Dante (e da lui amatissimo), e sono per giunta talmente evidenti, nella circostanza, i legami intertestuali fra i due poemi latini, Farsaglia e Tebaide, da non poter essere sfuggiti al sommo poeta: la furiata sacerdos / Thessalis di Stazio, senza alcun dubbio, è la Thessala vates di Lucano, e dunque Eritto”.**

Per comodità di lettura, si riporta integralmente, di seguito, la perizia del Prof. Massimo Arcangeli.



**Perizia linguistica su un quesito proposto nei test di  
selezione per il concorso scolastico ordinario in corso di  
svolgimento (classe di concorso A011)**

**DOMANDA 3**

**In quale opera troviamo la figura della maga Eritto, poi ripresa da Dante nel IX canto dell'*Inferno*?**

a	Nel <i>Bellum Poenicum</i> di Nevio	
*b	Nel <i>Bellum civile</i> di Lucano	
c	Nella <i>Tebaide</i> di Stazio	
d	Nell' <i>Eneide</i> di Virgilio	

Il quesito è all'apparenza di una semplicità estrema, e il riferimento alla *Commedia* è del tutto accessorio: il selezionatore non chiede a chi si sia ispirato Dante nell'episodio della maga tessala Eritto, ma solo in quale opera venga citata Eritto. Ma andiamo per gradi.

Ecco i versi del canto dell'*Inferno* (IX, 22-27) in cui viene menzionata Eritto ("Eritone"):

«Ver è ch'altra fiata qua giù fui,  
congiurato da quella Eritón cruda  
che richiamava l'ombre a' corpi sui.  
Di poco era di me la carne nuda,  
ch'ella mi fece intrar dentr'a quel muro,

per trarne un spirito del cerchio di Giuda».

A parlare è Virgilio, cui Dante fa dire di aver già lasciato una volta il Limbo per l'abisso infernale. Il poeta latino, morto da poco, era stato evocato dalla feroce Eritone (che richiamava le anime nei loro corpi) perché traesse fuori dalla Giudecca, oltrepassate le mura della città di Dite grazie all'intervento della maga, un'anima condannata in quell'ultima area delle quattro del nono cerchio. Ora non v'è dubbio che l'«Eritón cruda» riprenda l'«effera [...] Erictho» della *Pharsalia* (o *Bellum Civile*) di Lucano (VI, 508). Questi dice peraltro di Eritto – a rinforzo dell'ipotesi critica che la fonte primaria di Dante sia qui la *Pharsalia*, determinante anche per la spiegazione di altri particolari del contesto “azionale” e ambientale in cui è calato l'episodio dantesco – che riportò sulla terra un defunto perché anticipasse a Sesto Pompeo l'esito della battaglia di Farsalo (anche la Sibilla racconta comunque a Enea, guidato dalla profetessa, di essere già discesa nei boschi dell'Ade in compagnia di Ecate, la dea delle ombre e dei fantasmi della notte, che l'aveva condotta dappertutto narrandole le pene degli dei: *Aeneis*, VI, 564-565).

Detto questo, però, la “maga tessalica” (cfr. anche la «tessala maga», della tassiana *Gerusalemme Liberata*: «Tessala maga con la bocca immonda», XVI, 37, 2), per quanto non menzionata esplicitamente, e sebbene la greca Tessaglia fosse anticamente la regione “magica” per eccellenza, è presente anche nella *Thebais* di Stazio, cristianizzato da Dante (e da lui amatissimo), e sono per giunta talmente evidenti, nella circostanza (la *Thessala*, col suo vaticinio – *cantus* – compare anche in un altro luogo dell'opera: IV, 504), i legami intertestuali fra i due poemi latini, *Farsaglia* e *Tebaide*, da non poter essere sfuggiti al sommo poeta: la «furiata sacerdos / Thessalis» di Stazio (II, 21-22), senza alcun dubbio, e sono in tanti a sostenerlo (cfr. David Vessey, *Statius and the Thebaid*, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, p. 232; Kyle Gervais, *Senecan Heroes and Tyrants in Statius, 'Thebaid' 2*, in Sophia Papaioannou e Agis Marinis, ed., *Elements of Tragedy in Flavian Epic*, Berlin-

Boston, Walter de Gruyter, 2021, p. 141; ecc.), è la «Thessala vates» di Lucano (VI, 651), e dunque Eritto.

Ampliamo il quadro. Nei versi della *Tebaide* di cui stiamo parlando viene evocata l'ombra del re tebano Laio, e la scena, «che sembrerebbe invenzione staziana, richiama in primo luogo il prologo del *Tieste* di Seneca, in cui la Furia evoca l'ombra di Tantalo, ma anche l'episodio di necromanzia del VI libro del *Bellum civile* di Lucano» (Alessandro Fusi, *Imitazione e critica del testo. Qualche esempio* (Catullo, 51 11 sg.; Marziale, I 116 2, IX 71 7), in Giorgio Piras, a cura di, *Labor in studiis. Scritti di filologia in onore di Piergiorgio Parroni*, Roma, Salerno, 2014, p. 30):

«Stazio dichiara qui esplicitamente i propri modelli, facendo apostrofare in tal modo Laio da un'anima malevola: *Theb.* II 19-22 “Vade’ ait ‘o felix, quoscumque vocaris in usus, / seu Iovis imperio, seu maior adegit Erinys / ire diem contra, seu te furiata sacerdos / Thessalis arcano iubet emigrare sepulcro”. La triplice anafora di “seu” rivela allusivamente i tre modelli di Virgilio (“Iovis imperio”: cfr. *Aen.* V 784), di Seneca (“maior... Erinys”) e di Lucano (“furiata sacerdos / Thessalis”)» (*ibid.*, nota 41).

Massimo Arcangeli



**Pare opportuno rilevare, quindi, con riferimento alla DOMANDA N. 35:**

- a) Che la risposta del Novarese è assolutamente corretta;
- b) Che basterebbe la sola rivalutazione di tale quesito – che ha ottenuto dal candidato risposta indubitabilmente corretta – al fine di consentire allo stesso di raggiungere la soglia di 70 punti che consentirebbe l'accesso alla prova orale.

Peraltro, con riferimento ad un caso assolutamente analogo ed anzi sovrapponibile al presente, l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), con **recentissima ordinanza** del 17.5.2022, pubblicata il 18.5.2022, N. **3137/2022** REG.PROV.CAU. - N. 04367/2022 REG.RIC., in accoglimento della domanda di parte ricorrente, riteneva la doglianza riferita ad un quesito assistita da *fumus boni iuris* e accoglieva l'istanza cautelare, ordinando all'Amministrazione di provvedere ad attribuire al ricorrente il relativo punteggio.

Ed infine, si ribadisce, proprio in relazione alla presente domanda afferente la figura della maga Eritto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in altro procedimento del tutto analogo ed anzi sovrapponibile per il quesito afferente la Tebaide di Stazio (N. 26/23 REG.PROV.CAU. - N. 09526/2022 REG.RIC., **doc. all.**), incardinato parimenti avverso ordinanza cautelare di rigetto della Sezione Terza Bis, ha ritenuto meritevoli di tutela cautelare le censure proposte dal ricorrente in relazione all'equivocità delle risposte previste, disponendo l'ammissione con riserva alle prove successive.

\*\*\*\*\*

A. 2) **ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI N. 7, 14, 19, 37, 38, 39 – ERRONEITÀ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA COME CORRETTA DAL MINISTERO – NON UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA CORRETTA.**

Fermo restando quanto *supra* dedotto e di per sé ampiamente sufficiente a consentire al ricorrente di raggiungere la soglia di 70 punti che darebbe accesso alle prove scritte, deve essere rilevato che ulteriori quesiti si appalesano mal posti, ingenerando così nel candidato confusione e/o comportando vitali perdite di tempo che non consentono di adeguatamente sviluppare il ragionamento anche sul resto dei quesiti.



➤ Quanto alla **DOMANDA N. 7**, il testo è il seguente:

*Nel 1990 le Nazioni Unite introducono tra gli indicatori statistici per la misura del benessere l'Indice di Sviluppo Umano (ISU)*

a	per mappare la distribuzione della ricchezza a scala globale	
b	per avere un ulteriore strumento in grado di attestare in particolare la crescita economica di un Paese	
*c	affiancando all'indicatore sul reddito procapite anche gli indicatori relativi alla speranza di vita e al livello di istruzione	
d	i cui valori più alti si registrano nei Paesi con il Prodotto Interno Lordo (PIL) più elevato	

Il **MI** indica come risposta corretta **“AFFIANCANDO ALL’INDICATORE SUL REDDITO PROCAPITE ANCHE GLI INDICATORI RELATIVI ALLA SPERANZA DI VITA E AL LIVELLO DI ISTRUZIONE”**.

Del quesito in oggetto si contesta, innanzitutto, un vizio di forma: non è stata formulata alcuna domanda, ma è stato proposto un “completamento” senza indicarne i criteri. Non è stato chiesto né cosa fosse l’ISU né quale fosse la *ratio* della sua genesi né lo scopo.

Dunque, non essendo stata formulata alcuna richiesta specifica, alcune delle opzioni proposte potevano essere ugualmente valide.

Se è vero che la definizione di ISU corrisponde a quella scelta dal MI come risposta corretta al “non-quesito”, è anche vero che, confrontando le opzioni, non risulta possibile trovare una risposta univoca (si rimanda all’art. 97 della Costituzione).

Si confrontino, a titolo di esempio, l’opzione C (ritenuta corretta) con l’opzione D (ritenuta errata):

- l'opzione C verte sulle caratteristiche di questo strumento;
- l'opzione D, invece, si sofferma su un altro aspetto, meramente statistico.


L'opzione D recita così: “i cui valori più alti si registrano nei Paesi con il Prodotto Interno Lordo (PIL) più elevato”.

Il fatto che “*affiancando all'indicatore sul reddito procapite anche gli indicatori relativi alla speranza di vita e al livello di istruzione*” non esclude (che per l'ISU) “*i cui valori più alti si registrano nei Paesi con il Prodotto Interno Lordo (PIL) più elevato*”.

In conclusione, **non solo l'opzione C non esclude l'opzione D, ma stando a dati statistici attuali (vedi “si registrano”) i dati più alti di Isu “si registrano” nei Paesi con un PIL più elevato.**


### PIL e ISU

La Banca Mondiale classifica i Paesi a seconda del PIL pro capite annuo in dollari USA. Possono essere a reddito elevato (oltre 12 615 \$), medio-alto (fino a 12 615 \$), medio-basso (da 1036 a 4086 \$) e basso (meno di 1036 \$).



## PIL e ISU

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) classifica i Paesi secondo l'Indice di sviluppo umano (ISU) che oltre al reddito considera l'istruzione e la speranza di vita. In una scala tra 0 (livello minimo) e 1 (livello massimo), gli Stati sono divisi in quattro gruppi: a sviluppo umano molto elevato, elevato, medio e basso.



\*\*\*\*\*

➤ Quanto alla **DOMANDA N. 14**, il testo è il seguente:

*salve, nec minimo puella naso  
nec bello pede nec nigris ocellis  
nec longis digitis  
nec ore sicco  
sono versi di:*

a	Marziale	
b	Tibullo	
*c	Catullo	
d	Ovidio	

Il **MI** indica come risposta corretta “**CATULLO**”.

Si segnala che la versificazione del brano preso in esame risulta inspiegabilmente **non conforme all’originale**, il Carme XLIII di Catullo. Il terzo verso, un endecasillabo falecio, è stato infatti suddiviso erroneamente in due versi più brevi, generando un’anomalia nel computo metrico che ha di fatto confuso, disorientato e indotto all’errore, ingiustamente, un numero considerevole di candidati. Per eseguire correttamente l’operazione richiesta dal quesito è fondamentale ragionare sul contenuto quanto sullo stile e sulla metrica, soprattutto perché si è di fronte a versi estrapolati dal contesto più ampio dell’intero componimento. Erano in gioco, dunque, diverse competenze e **i candidati che si sono soffermati sulla metrica sono stati paradossalmente penalizzati**. A supporto di quanto sostenuto si riporta la corretta versificazione:

*Salve, nec minimo puella naso  
nec bello pede nec nigris ocellis  
nec longis digitis nec ore sicco*

FONTI: Catullo, *Le poesie*, Garzanti 1975. Catullo G.V., *Le poesie*, Adelphi, 2019. Catullo, *Le poesie*, Arnoldo Mondadori Editore, 2003.

\*\*\*\*\*

➤ Quanto alla **DOMANDA N. 19**, il testo è il seguente:

*L’esperienza poetica è esplorazione di un personale continente d’inferno, e l’atto poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire che solo in poesia si può cercare e trovare libertà. Continente d’inferno, ho detto, a causa della singolarità del sentimento di non essere come gli altri, ma in disparte, come dannato, e come sotto il peso di una speciale responsabilità: quella di scoprire un segreto e rivelarlo agli altri. La poesia è scoperta della condizione umana nella sua essenza.*

*La citazione appartiene all’Introduzione a cura dell’autore di:*

*a	<i>Vita di un uomo</i> di Giuseppe Ungaretti	
----	--	--

b	<i>Tutte le poesie</i> di Sandro Penna	
c	<i>La vita non è sogno</i> di Salvatore Quasimodo	
d	<i>Canzoniere</i> di Umberto Saba	

Il **MI** indica come risposta corretta “**VITA DI UN UOMO di GIUSEPPE UNGARETTI**”.

Si segnala, innanzitutto, un **grave vizio di forma** del quesito, in quanto si specifica che la citazione riportata “*appartiene all’Introduzione a cura dell’autore*”. Essa si trova, invece, nell’Introduzione alle Note dell’autore.

Tale Introduzione alle Note è riportata nell’edizione della collezione Meridiani di Mondadori, ma non nelle altre in commercio.

Nell’edizione *Vita di un uomo*, Tutte le poesie, Mondadori, 2008, l’Introduzione a cura dell’autore reca il titolo “*Ragioni di una poesia*” in cui la suddetta citazione non è presente.

Inoltre, in base all’Allegato A e ai Quadri di riferimento si richiedeva lo studio integrale delle opere, senza specificare la necessità di avvalersi di una specifica edizione.

Fonti: G. Ungaretti, *Vita d’un uomo*, Tutte le poesie, C. Ossola, Mondadori, I Meridiani, Milano, 2015, p. 739. G. Ungaretti, *Vita d’un uomo*, 106 poesie (1914-1960), Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1982. G. Ungaretti, *Vita d’un uomo*, Tutte le poesie, Mondadori, 2008.

\*\*\*\*\*

➤ Quanto alla **DOMANDA N. 37**, il testo è il seguente:

*Quale opera della tradizione letteraria italiana viene definita da Ezio Raimondi "romanzo senza idillio"?*

a	<i>I Malavoglia</i> di Giovanni Verga	
b	<i>Il giardino dei Finzi-Contini</i> di Giorgio Bassani	
c	<i>Il Gattopardo</i> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa	
*d	<i>I promessi sposi</i> di Alessandro Manzoni	

Il MI indica come risposta corretta **“I PROMESSI SPOSI DI ALESSANDRO MANZONI”**.

Del quesito in questione non si contesta la correttezza della risposta indicata dal MI bensì la legittimità stessa di un quesito il cui **inserimento dimostra l'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.**

Così recita l'Allegato A del bando di concorso che contiene gli argomenti della prova (doc. all.):

*“Il candidato dovrà infine conoscere e avvalersi dei principali autori della storia della critica letteraria (F. De Sanctis, B. Croce, A. Gramsci, E. Auerbach, M. Bachtin, G. Contini, G. Debenedetti, C. Dionisotti, F. Orlando, C. Segre, M. Corti), ed essere consapevole dei problemi interpretativi che i testi suscitano”.*

È evidente che in questo bando si chiedesse la conoscenza dei *“principali autori della storia della critica letteraria”*, riportati nell'allegato stesso, e **non la conoscenza di tutti i critici di tutte le opere oggetto di studio. Il critico Ezio Raimondi non risulta presente nell'elenco fornito dal MI nel già citato allegato.**

Il quesito non chiede conoscenze e/o competenze relative alla comprensione di un'opera certamente in programma, bensì la “conoscenza” di un saggio, scritto da un autore specifico, autore non presente nel programma.

Le “competenze” dei candidati non potevano portare ad una risposta univoca in quanto la definizione “*romanzo senza idillio*” poteva adattarsi anche ad altri romanzi proposti tra le opzioni. Di conseguenza, era necessaria la “conoscenza” di quel critico specifico e del relativo saggio, non menzionati nell'Allegato A (d.l. 499/2020).

\*\*\*\*\*

➤ Quanto alla **DOMANDA N. 38**, il testo è il seguente:

*Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva le libertà!*

*Partendo dalla novella Libertà di Giovanni Verga, è possibile proporre un percorso didattico su:*

a	la questione della lingua postunitaria	
*b	la questione meridionale	
c	l'emancipazione femminile	
d	la condizione operaia nel Meridione	

Il **MI** indica come risposta corretta “**LA QUESTIONE MERIDIONALE**”.

Si segnala un vizio formale e sostanziale nel quesito proposto, in quanto presenta l'*incipit* della novella con un errore:

*“Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva le libertà!”*

La novella di Verga, invece, presenta scritto: “Viva la libertà!”

L'utilizzo del plurale al posto del singolare non può essere considerato un mero errore di battitura, poiché **modifica il valore semantico dell'intero passo**, aprendo inevitabilmente diverse possibilità interpretative. Si contesta, dunque, non solo l'errore evidente e fuorviante, ma anche la legittimità di un quesito che presume *ab origine* non una risposta univoca bensì una "possibile risposta" (si rimanda all'art. 97 della nostra Costituzione).

Inoltre, la scelta del "percorso didattico" da proporre in classe è rimandata alla "discrezionalità" del singolo docente, in conformità con il proprio programma didattico e/o con le scelte tematiche trasversali proposte in sede di Consiglio di Classe (*"la funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio"*, come recita l'art. 26, comma 1 del CCNL 2006-2009).

Fonti: G. Verga, *Novelle*, introduzione di S. Pautasso, De Agostini, Novara 1983, p. 259. G. Verga, *Tutte le novelle*, a cura di G. Zaccaria, Einaudi, Torino 2015, p. 312. G. Verga, *Tutte le novelle*, Mondadori, Milano 2017, p. 303. G. Verga, *Novelle*, Feltrinelli, Milano 2021, p. 255.

\*\*\*\*\*

➤ Quanto alla **DOMANDA N. 39**, il testo è il seguente:

*In vide quam conversa res est (Cicerone, ad Att. 8, 13, 2), la proposizione subordinata è:*

a	una comparativa	
*b	un'interrogativa indiretta	
C	una soggettiva	
d	un'oggettiva	



Il **MI** indica come risposta corretta **“UN’INTERROGATIVA INDIRETTA”**.

La risposta corretta è stata indicata nella interrogativa indiretta, la quale prevede normativamente il congiuntivo. **La presenza dell’indicativo ha perciò disorientato il candidato**, mandandolo in confusione e generando una perdita di tempo prezioso.

In aggiunta si segnala che **il passo dell’opera di Cicerone è filologicamente dibattuto**: sia la Teubneriana (p. 320) sia la Oxoniensis (p.295), entrambe edizioni critiche, sia l’edizione della Harvard University (p. 334) scelgono la lezione al congiuntivo *sit*, ponendo *est* solo come variante in apparato critico. Nel commento al testo di Cicerone a cura di Robert Yelverton Tyrrell e Louis Claude Purser per la Dublin University Press del 1918 si specifica *“the best MSS. give est; but we must alter it to sit, the oblique interrogative. To retain the indic. and translate ‘But just look!’ How has the situation been altered?’ would be unduly rhetorical in such a plain letter as this”*.

Inoltre, la subordinata in questione, creata con *quam* + indicativo, grammaticalmente potrebbe anche essere interpretata come esclamativa.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

In base a quanto dettagliatamente descritto e documentato, pare opportuno rilevare, innanzitutto, che non stiamo oggettivamente parlando di una o due domande, ma di **un numero di domande davvero notevole** che, quindi, ha concretamente inficiato il regolare svolgimento del concorso.

Peraltro tale questione non è nuova al Giudice Amministrativo. Il Consiglio di Stato, infatti, si è espresso con sentenza definitiva sull’erroneità di uno dei quesiti del concorso per l’accesso al Corso di Medicina Generale per il triennio 2016/2019, stabilendo che ***“la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante [non] travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta***

*commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnicoscienctifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 842 del 4 febbraio 2019).

Tale orientamento in termini di quesiti errati è ormai consolidato, come dimostrato anche dall'ordinanza n. 1235/2019, con cui sempre il Consiglio di Stato, in un altro caso analogo, ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione dell'appellante con riserva, in sovrannumero e senza borsa di studio, a frequentare il corso di formazione specifica in Medicina Generale ritenuto che **“nella redazione dei quesiti l'Amministrazione è tenuta ad inserire una sola risposta sicuramente esatta e tre risposte sicuramente errate, in modo che i concorrenti non possano essere tratti in errore”** (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1235 dell'8 marzo 2019).

E invero, *“spetta all'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati che partecipano a una procedura di concorso pubblico, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale; pur tuttavia, **la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta corretta non può considerarsi sottratta al sindacato, poiché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere una sola risposta univocamente esatta, così da evitare una valutazione dei candidati che violi il principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.**”* (cfr. T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Peraltro, in circostanza analoghe anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio – Roma in passato (sent. 5986/08 già cit.) ha stabilito che **gli errori nei quesiti non possono considerarsi come trascurabili potendo indurre alcuni concorrenti a**

***“soffermarsi più di altri nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell’attenzione da dedicare agli altri test”.***

Ancora, sempre Codesto Ecc.mo Tribunale, recentemente, ha avuto nuovamente l’occasione di pronunciarsi su fattispecie del tutto assimilabili a quella odierna, stabilendo che ***“l’acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la risposta sia inequivocabilmente sbagliata”*** (Tar del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3784 del 3 aprile 2020; con esito e motivazione identici Tar del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3785 del 3 aprile 2020).

La possibilità di dare una duplice risposta rende, quindi, la domanda assolutamente inattendibile giacché priva di quella necessaria valenza scientifica che deve caratterizzare la prova che ci occupa.

#### **B. SULL’INTERESSE DI PARTE RICORRENTE.**

Con specifico riguardo alla contestazione del quesito n. 35, vale la pena ribadire che, ove l’Ecc.mo Tribunale adito accogliesse le doglianze del Novarese, egli avrebbe buon diritto a vedersi sommati ai 68 ottenuti i relativi due punti che già **gli consentirebbero di raggiungere la soglia di ammissione di 70 punti.**

Non può perciò sottacersi che il MI abbia posto in essere una condotta totalmente illegittima. È evidente come tale *agere* si ponga in aperto ed evidente contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare con quello della certezza del diritto poiché, nella specie, l’interesse di parte ricorrente consisteva nel vedersi applicate le regole concorsuali pubblicate nel bando, in maniera omogenea a quanto fatto per gli altri candidati.

Ad essere violato è altresì il principio della trasparenza e della pubblicità e buon andamento delle procedure concorsuali.

Gli atti impugnati e meglio delineati in epigrafe ledono gravemente la posizione di parte ricorrente ed *in primis* uno dei principi cardine dell’azione amministrativa, quello del legittimo affidamento.

Si delinea, pertanto, palesemente la discriminazione concretizzata dalle disposizioni censurate, che sorge da una netta violazione del principio di imparzialità dell'attività amministrativa quale esplicazione concreta del più generale principio di eguaglianza. Come noto, difatti, l'imparzialità deve caratterizzare sia l'organizzazione sia l'attività della P.A. senza discriminare la posizione di soggetti coinvolti che sono tutti uguali sia davanti alla legge che alle pubbliche amministrazioni.

Se il MI avesse rispettato i principi predetti, sicuramente, in virtù delle risposte fornite dal ricorrente, lo stesso avrebbe avuto la legittima possibilità di accedere alla prova orale.

Così, non può di certo ritenersi che il MI, mediante plurimi errori di valutazione, abbia realizzato un'adeguata ponderazione delle posizioni e dei valori di cui sono portatori i candidati, realizzando piuttosto una valutazione assolutamente arbitraria, discriminatoria e non equilibrata, dunque degna di censura giudiziale.

È per tale motivo che palese risulta la violazione del principio di ragionevolezza attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Ineludibile appare, pertanto, il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

Del che è evidente l'erroneità dell'Ordinanza appellata e l'illegittimità degli atti impugnati.

\*\*\* \*\*

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

In relazione a tutto quanto sopra dedotto, argomentato ed eccepito, è evidente la necessità che l'ordinanza appellata venga sospesa.

Valga, per la sussistenza del *fumus boni iuris*, tutto quanto sin qui dedotto.

In relazione al *periculum in mora* va, invece, evidenziato che il danno grave e irreparabile è evidente in ragione di un provvedimento palesemente illegittimo a causa del quale il ricorrente perderebbe la possibilità di proseguire il percorso del concorso *de quo*.

Il Consiglio di Stato, come accennato *supra*, in vicenda identica, riguardante il medesimo concorso che ci occupa ha disposto l'ammissione con riserva della candidata. Si chiede che analogamente venga ordinata l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove successive.

\*\*\* \*\*

### **ISTANZA EX ART. 41 CO. 4 C.P.A.**

Il ricorrente si dichiara pronto ad integrare il contraddittorio nell'ipotesi in cui l'adito Consiglio di Stato ritenesse sussistere la posizione di eventuali controinteressati che potrebbero essere lesi dal provvedimento di accoglimento della domanda anche cautelare.

In tal caso, stante l'elevato numero dei controinteressati, nonché la difficoltà oggettiva della loro individuazione, si chiede di essere autorizzati nei loro confronti, alla notificazione del ricorso introduttivo nei termini e modi di cui all'art. 41 co. 4 C.P.A. Pertanto, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., si chiede che il Consiglio di Stato adito, ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, autorizzi il ricorrente ad effettuare la notificazione dell'appello cautelare ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

\*\*\*\*\*

Le superiori argomentazioni, in uno alle ragioni espresse nel ricorso di primo grado e nei motivi aggiunti ed in tutti gli ulteriori atti e verbali di causa, che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, senza rinuncia alcuna, inducono a chiedere all'On.le Consiglio di Stato adito di accogliere, *contrariis rejectis*, le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) Accogliere il presente appello cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere l'istanza cautelare spiegata in

primo grado;

- 2) Con vittoria di spese e compensi di difesa per entrambi i gradi di giudizio.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

*Il presente appello cautelare non sconta contributo unificato ex lege ed in quanto il ricorrente è al di sotto della soglia reddituale prevista.*

Messina, 25.1.23.

***Avv. Nino Parisi***

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.